

VADEMECUM CASSA FORENSE

ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'iscrizione alla Cassa Forense è **obbligatoria** al raggiungimento e/o al superamento di uno dei due limiti reddituali fissati dal Comitato dei Delegati (IRPEF o IVA) **per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione.**

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al raggiungimento dei minimi di cui sopra.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto la Giunta Esecutiva della Cassa provvede all'iscrizione d'ufficio.

In tale ipotesi il professionista è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati, anche una penalità nella misura del 50 % dei contributi evasi, una sanzione e gli interessi di mora nella misura del 2,75%.

Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui sono raggiunti i minimi di reddito IRPEF o di volume d'affari IVA.

Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati che risultino iscritti agli elenchi speciali e che, pertanto, esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego.

Il praticante abilitato non ha mai l'obbligo anche se supera il limite reddituale però potrebbero avere obbligo verso la gestione separata INPS. Non deve inviare il mod. 5.

I praticanti senza patrocinio non possono iscriversi alla cassa.

ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA FORENSE

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i **praticanti abilitati al patrocinio** e per gli **avvocati** che non hanno raggiunto alcun obbligo di iscrizione per non aver raggiunto i limiti reddituali previsti. I praticanti abilitati sono esonerati dalla prova dell'esercizio continuativo della professione per tutto il periodo di pratica forense.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE

1. *Dove si reperisce il modulo?*

Il modulo si scarica direttamente dal sito internet www.cassaforense.it (area modulistica assistenziale) ed andrà, una volta debitamente compilato e trasmesso tramite racc. a.r. al seguente indirizzo:

*Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Servizio Iscrizioni e Prestazioni
Via E. Quirino Visconti n.8
00193 Roma*

2. *Presupposti per l'iscrizione?*

Presupposti sono - l'iscrizione nell'Albo Avvocati (che avverrà con delibera del proprio Consiglio dell'Ordine di appartenenza dietro apposita domanda) o al Registro dei Praticanti abilitati

3. Cosa viene richiesto nel modulo?

Dopo la compilazione dei propri dati anagrafici, dovrà essere indicato:

- a) l'indirizzo del proprio studio legale e del domicilio fiscale (che corrisponde a quanto dichiarato all'Agenzia delle Entrate per la partita I.V.A.)
- b) la data di iscrizione all'Albo del Foro di ... (che corrisponde alla data della delibera di iscriz.del C.d.O.)
- c) il numero di partita I.V.A. e codice di attività che è il 74111 (che corrisponde all'attività degli studi legali) fino al 31.12.2007 o 691010 dal 01.01.2008.

Successivamente dovranno essere dichiarati i redditi netti da esercizio della professione forense ed i volumi d'affari ai fini dell'I.V.A. **dal primo anno di iscrizione all'Albo** in poi nel seguente modo:

Anno di riferimento (es. 2007 se la delibera di iscrizione Albo è avvenuta nel 2007)

Reddito prodotto nell'anno di riferimento IRPEF

Volume d'Affari dell'anno di riferimento IVA

Se inviato o meno il Modello 5

Quindi data e firma.

(per quantificare la contribuzione dovuta prendere visione della tabella contributiva pubblicata sul sito)

N.B. In caso di iscrizione facoltativa per il primo anno di iscrizione all'albo l'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio continuativo della professione ed invia il mod 5 con reddito zero; però dal secondo e terzo anno deve emettere almeno una fattura, di qualunque importo. Dal quarto all'ottavo anno di iscrizione all'albo degli avvocati è sufficiente che raggiunga la metà di uno dei parametri fissi (che sono sul sito della Cassa) di Iva o Irpef; dal nono anno in avanti si devono raggiungere uno dei due parametri fissi al 100%. (fatto salvo il ricorso alla media triennale)

ISCRIZIONE RETROATTIVA POSSIBILE SOLO IN FASE DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA CASSA

***Se si chiede la RETROATTIVITA' DELL'ISCRIZIONE in tutto 9 anni (consentita a chi non ha compiuto i 40 anni di età) si comprendono gli anni di praticantato con abilitazione al patrocinio (massimo 6 anni) ed i primi tre anni di iscrizione all'albo.**

Si continua la compilazione del modulo ed alla voce CHIEDE ALTRESI' si dovrà barrare la casella *retroattività dell'iscrizione alla Cassa... per i seguenti anni di iscrizione nel :*

Registro dei **Praticanti abilitati** → **si retrodatano solo gli anni di abilitazione al patrocinio** che decorrono dall'anno di iscrizione nel predetto reg. **fino ad un massimo di 6** sino all'anno precedente di iscrizione nell'Albo Avvocati

Albo ordinario → **si retroagiscono i primi 3 anni di iscrizione all'albo** purché sussista il requisito della continuità professionale

L'effetto retroattivo può essere rateizzato (max 3 annualità con l'aggiunta di ulteriori interessi) secondo la casella predisposta sulla modulistica di avvalersi della facoltà di rateazione . Nel caso in cui non si avvalsesse della rateazione: Entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione relativa ai conteggi dei contributi dovuti ed interessi il professionista deve pagare in unica soluzione a pena di decadenza.

N.B. L'iscrizione alla Cassa relativamente al periodo retroattivo può venire rettificata, con apposita delibera della Giunta Esecutiva, a seguito di domanda del professionista per un numero inferiore o superiore di anni rispetto a quelli indicati in sede di prima istanza purchè la richiesta di rettifica pervenga prima della delibera di iscrizione alla Cassa oppure entro 6 mesi dalla stessa.

Qualora il periodo relativo alla retroattività dell'iscrizione alla Cassa venga interamente annullato di parla di revoca. La revoca può avvenire d'ufficio a seguito del mancato pagamento dei dovuti per il periodo retroattivo, oppure a domanda del professionista.

L'iscrizione retroattiva richiede altresì che il modulo venga compilato e vidimato nell'apposito spazio ivi previsto dal Consiglio dell'Ordine quindi dovrà essere consegnato al Segretario che attesterà la data di iscrizione nel Registro dei Praticanti , quella di abilitazione nel Patrocinio, quella nell'Albo Ordinario.

Nel caso in cui il professionista operasse l'iscrizione retroattiva al praticantato abilitato è necessario che indichi i propri redditi irpef netto e volume d'affari iva anche se pari a zero nella tabella contenuta nel prospetto iniziale della domanda.

RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

*Sono legittimati ad avvalersi dell'istituto del riscatto gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio **iscritti alla Cassa.***

Inoltre può essere esercitato dai seguenti soggetti:

- cancellati dalla Cassa che abbiano conservato il diritto a pensione di vecchiaia ai sensi art. 2 L.576/80

- titolari di pensione di inabilità

- superstiti che possano conseguire il diritto a pensione indiretta usufruendo di tale istituto

PERIODI RISCATTABILI

a) corso legale di laurea in giurisprudenza (4 anni)

b) servizio militare obbligatorio per un massimo di 2 anni

c) servizio militare prestato in guerra

d) periodo di praticantato con o senza abilitazione al patrocinio anche se svolto all'estero purchè ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica per un massimo di tre anni

***Se si chiede anche il riscatto degli anni di laurea ?**

Si dovrà compilare l'apposito modulo della Domanda di Riscatto (sempre presente sul sito della Cassa – Area modulistica) ove verrà richiesto:

a)l'indicazione dei dati anagrafici

b)la data di iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di ...

c)il numero degli anni del corso di laurea in giurisprudenza (4 anni a partire dall'anno di immatricolazione)

d)l'indicazione degli anni del corso

Si dovrà dichiarare - l'anno in cui è stata conseguita la laurea , presso quale Università e con immatricolazione nell'anno accademico.

-gli anni di iscrizione al Registro dei Praticanti

Si riceverà un'apposita dichiarazione della Cassa che comunicherà l'avvenuto provvedimento di ammissione al riscatto e verrà indicato l'importo da corrispondere in un'unica soluzione e, se si opta per il pagamento rateale, entro 5 anni dalla data di ammissione. Il professionista entro 6 mesi dovrà esercitare l'opzione.

Si fa presente che gli anni di riscatto vengono considerati come un periodo di maggiore anzianità e maggiore contribuzione solo ai fini pensionistici ma non anticipano la decorrenza di iscrizione alla Cassa. L'onere di pagamento è proporzionato all'età anagrafica, al sesso ed ai redditi professionali per cui conviene richiederlo il prima possibile! Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione al riscatto oppure ratealmente in 5 anni, con gli interessi di mora attualmente fissato al 2,75 % annuo.

—————> Chiedendo l'iscrizione entro i 35 anni di età si hanno i seguenti vantaggi:

1. si paga il contributo soggettivo minimo ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione
2. a decorrere dal 01/01/08 per il periodo di iscrizione alla Cassa che coincide con i primi 3 anni di iscrizione all'Albo entro i 35 anni di età si è esclusi dal pagamento del contributo integrativo minimo (2%), contributo che sarà invece dovuto nella misura del 2% sul volume d'affari Iva prodotto.

L'iscrizione anteriore al 40° anno di età comporta i seguenti diritti:

- diritto alla pensione indiretta = che spetta al coniuge superstite ed ai figli dell'avvocato deceduto **minorenni ed equiparati** (studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito; studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età; figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.
-
- alla pensione di inabilità = che spetta al professionista in caso di infermità (subordinata rispettivamente ad una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 nella prima tipologia e assoluta per la seconda) che abbia almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione se l'infermità è causata da malattia ovvero 5 anni se causata da infortunio.

ISCRIZIONE DI ULTRAQUARANTENNI

Il professionista che si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del 40esimo anno di età non potrà beneficiare delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta agli eredi. E' possibile accedere a tali trattamenti richiedendo, all'atto dell'iscrizione, di usufruire dell'art. 14 della Legge 141/92 il quale prevede il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dell'anno di presentazione della domanda per ciascuno anno a partire dal compimento del 39esimo anno di età a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione.

AD ISCRIZIONE AVVENUTA COSA SUCCUDE?

Una volta ricevuta la domanda la Cassa Forense *invierà comunicazione della delibera di ammissione* e la data di iscrizione corrisponderà all'anno in cui sarà stata inviata la domanda per l'iscrizione facoltativa o dall'anno in cui si ha l'obbligo per l'iscrizione tempestiva obbligatoria.

Verrà conferita una Carta Servizi personale con l'indicazione del proprio codice meccanografico che consentirà di accedere per via riservata alla propria posizione nonché di usufruire di tutte le convenzioni che la cassa ha stipulato con aziende primarie di cui si potrà avere notizia sempre sul sito internet. Tale carta non va smarrita!

Sorge l'obbligo dell'invio del MODELLO 5 (anche se reddito negativo) entro il 30/09 di ogni anno del pagamento dei contributi:

minimo soggettivo = 10% del reddito professionale irpef (12 % dal 1.1.2008 mod. 5 2009)

minimo integrativo = 2% del volume d'affari Iva

solidaristico fisso per l'indennità di maternità euro 173,00

pagati anno per anno attraverso i MAV (scadenza febbraio-aprile-giugno-settembre) da tutti gli iscritti anche pensionati di vecchiaia (però solo contributo di maternità). Se il bollettino Mav non arriva si fa riferimento alla Banca Popolare di Sondrio per l'emissione del duplicato. Avvisare sempre le variazioni di indirizzo. Numero verde 800248464.

Si ha diritto (gratuitamente) **alla Polizza Sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi** che è valida sino al 2010.

MODELLO 5

L'obbligo per l'invio del mod. 5 entro il 30 settembre di ogni anno scatta per tutti i professionisti iscritti all'albo degli avvocati, anche per frazione di anno. La comunicazione va inviata anche se non è stata presentata alcuna dichiarazione fiscale oppure in caso di reddito professionale e volume di affari pari a zero oppure negativi. (L'obbligo scatta ad esempio, per la prima volta, per l'iscritto all'albo nel 2008 entro il 30 settembre 2009. Se però l'avvocato emette fatture anche una sola nel 2008, deve pagare in due rate (entro il 31 luglio 2009 ed il 31.12.2009) il 2% del fatturato (cpa applicato in parcella). Se il plico del mod. 5 non arriva si consiglia di andare al Consiglio dell'Ordine e farsi dare un modello 5 non personalizzato ed i relativi bollettini per il pagamento. Conviene fare il pagamento ed inviare il mod. 5 contestualmente entro il 31 luglio altrimenti si rischia di dimenticare l'invio a settembre del mod. 5.

Il mod. 5 deve essere inviata dai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della comunicazione.

N.B. La mancanza di partita iva, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo albo dei cassazionisti non esonera il professionista dall'obbligo di invio del mod. 5.

Gli avvocati iscritti anche in altri albi professionali devono assolvere agli obblighi dichiarativi e contributivi salvo che non abbiano esercitato il diritto di opzione ovvero abbiano scelto di iscriversi ai fini previdenziali ad altro Ente) ove la legge lo consenta (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc). Tale diritto va esercitato e comunicato alla Cassa entro 6 mesi dalla data di iscrizione all'albo degli avvocati.

Anche gli avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare la comunicazione se conservano l'iscrizione in un albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito e/o di volume di affare soggetta a tassazione in Italia.

Sono obbligati altresì: I professori universitari che abbiano optato per l'insegnamento a tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'albo; I G.O.A. iscritti in un albo professionale indipendentemente dal fatto che risultino iscritti o meno alla Cassa; gli eredi di avvocati deceduti (se il decesso è avvenuto in una data compresa tra il 1 marzo ed il 30 settembre, il termine per l'invio ed i versamenti connessi è prorogato di 6 mesi).

Gli avvocati che si cancellino dagli albi ed i praticanti abilitati che si cancellino dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare la prescritta comunicazione anche l'anno successivo a quello della cancellazione.

MODELLO 5/BIS

Gli studi legali associati e le società tra professionisti sono tenuti ad inviare entro il 30 settembre il Mod. 5/bis nel quale viene comunicato il dato reddituale complessivo con le quote di partecipazione. Il mancato invio non comporta alcun procedimento sanzionatorio. L'invio non esonera però l'avvocato dall'obbligo dell'invio del mod. 5 individuale.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI:

Avv. BALESTRINO GIOVANNA Referente Cassa Ordine di Acqui Terme

Tel.- fax 0141.702499 studio in Nizza Monferrato (AT) Via Francesco Cirio n. 45

E-MAIL: giovanna.balestrino@virgilio.it

E' preferibile inviare una mail con il quesito.

ELEZIONI COMITATO DEI DELEGATI CASSA FORENSE

QUADRIENNIO 2009/1013

Si informa che dal 28 gennaio al 7 febbraio 2009 si terranno presso ciascun Ordine le elezioni dei componenti del Comitato dei delegati della Cassa forense. Ogni Ordine ha stabilito le date relative ai giorni ed orari di votazione che sono indicati nel manifesto che troverete presso il Tribunale.